



Sentenza N. 12/2023

R.G. TF 11/2023

(Proc. PF 13/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 17 del mese di novembre 2023, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Stefano Feltrin - Componente Relatore

Ha deciso in ordine al deferimento nei confronti:

- del signor **Giuseppe LAUDICINA** (tess. n. TA037866);

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il procedimento in esame ha origine dalla segnalazione per il tramite dell'ufficio Running Fidal del 27 marzo 2023 nella quale venivano segnalate anomalie durante la manifestazione denominata "L^ Stramilano Half Marathon" del 19 marzo 2023 relativamente al tempo finale di gara attribuito al tesserato signor Giuseppe LAUDICINA identico a quello di altri atleti, mentre da riscontro fotografico quest'ultimo veniva ritratto al traguardo con altri soggetti tesserati con tempo di gara maggiore rispetto a quello a lui attribuito sulla base del *chip* di gara.

2) In data 28 marzo 2023 la Procura Federale ha avviato le relative indagini, acquisendo documentazione e sentendo in audizione persone informate dei fatti.

3) In data 23 maggio 2023 la Procura Federale ha richiesto proroga delle indagini – concessa in pari data.

4) In data 19 luglio 2023 la Procura Federale ha comunicato al deferito la conclusione delle indagini.

5) In pari data il deferito signor Giuseppe LAUDICINA, per il tramite del legale di fiducia, Avv. Andrea Rizzo, ha richiesto copia del fascicolo di indagine - inviatogli in pari data.

6) In data 7 settembre 2023 il tesserato signor Giuseppe LAUDICINA ha depositato – per il tramite del legale di fiducia Andrea Rizzo - memorie difensive ex art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

7) In data 26 settembre 2023, su richiesta del deferito, signor Giuseppe LAUDICINA, la Procura Federale ha effettuato l'audizione del medesimo.





8) In data 27 settembre 2023 la Procura Federale ha disposto il deferimento del signor Giuseppe LAUDICINA, innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL, per rispondere dei seguenti comportamenti antiregolamentari:

- **"signor Giuseppe LAUDICINA (tess. n. TA037866):**

- *per aver attaccato il chip adesivo a lui assegnato sulla maglia di altro atleta, a sua insaputa, alla partenza della manifestazione svoltasi a Milano il giorno 19.03.2023 "L^ Stramilano Half Marathon";*
- *per aver tagliato il percorso di gara rientrando sullo stesso intorno al 16° Km con finalità di transitare all'arrivo.*

Violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale, dell'art. 1 commi 1,2 e 13 del Regolamento di Giustizia Fidal, dell'art. 2 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Fidal, artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. e) del Regolamento di Giustizia Fidal."

9) In data 3 novembre 2023 il tesserato signor Giuseppe LAUDICINA ha depositato – per il tramite del legale di fiducia Avv. Andrea Rizzo - memorie difensive ex art. 42 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

10) All'udienza del 17 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto su piattaforma online messa a disposizione dalla FIDAL, il Tribunale Federale, verificata la correttezza delle comunicazioni, ha dichiarato la regolare costituzione dell'incolpato signor Giuseppe LAUDICINA, con il patrocinio del difensore Avv. Andrea Rizzo.

Nel corso dell'udienza la Procura Federale, con il Procuratore Federale, Avv. Maria Cecilia Morandini, si è riportata integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto, per il signor Giuseppe LAUDICINA, la sanzione della sospensione per giorni 40 (quaranta), di cui 30 (trenta) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

11) L'incolpato signor Giuseppe LAUDICINA, per il tramite dell'avvocato Rizzo, ha dichiarato di aderire alla richiesta della Procura Federale, con la precisazione di voler ritenere che, nella determinazione della sanzione, si sia tenuto conto del proprio comportamento resipiscente sin dalla fine della gara.

12) All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE





Il Tribunale Federale, a scioglimento della propria riserva, all'esito dell'istruttoria e analizzata la documentazione in atti,

- accertata la sussistenza del comportamento antiregolamentare tenuto dal signor Giuseppe LAUDICINA durante la manifestazione svoltasi a Milano il giorno 19 marzo 2023 "L[^] Stramilano Half Marathon" per aver, alla partenza della gara, attaccato il chip adesivo a lui assegnato sulla maglia di altro atleta, a sua insaputa, e per aver tagliato il percorso di gara rientrando sullo stesso intorno al 16° Km con finalità di transitare all'arrivo;
- preso atto delle dichiarazioni e del comportamento contrito e collaborativo tenuto dal signor Giuseppe LAUDICINA durante la fase di indagine e all'udienza innanzi al Tribunale Federale;
- preso atto delle richieste sanzionatorie della Procura Federale e dell'adesione alle stesse da parte dell'incolpato;

con riferimento al merito del deferimento in oggetto, ritiene condivisibile la richiesta sanzionatoria della Procura Federale dell'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 40 (quaranta), di cui 30 (trenta) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera e) del R.G. FIDAL.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 6 dello Statuto Federale; l'art.1, comma 1, 2 e 13 e l'art. 2, commi 1 e 2, l'art. 9, comma 3, lett. e) del Regolamento di Giustizia FIDAL; gli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in accoglimento delle richieste della Procura Federale e dell'adesione alle stesse da parte del deferito formulate all'udienza

APPLICA

- al signor **Giuseppe LAUDICINA (tess. n. TA037866)**: la sanzione della sospensione per giorni 40 (quaranta), di cui 30 (trenta) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera e) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso, il giorno 4 dicembre 2023.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Firmato digitalmente da:
FABIO IUDICA
Data: 04/12/2023 15:35:44

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti

Signed by: RIBERTI STELLA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 04-12-2023 13:12 UTC +01

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stefano Feltrin

FELTRIN
STEFANO
04.12.2023
12:04:21
UTC

